

Comune di Valgrana (Cuneo)

Recepimento atto di indirizzo dell'Unione Montana Valle Grana per la formazione di una Commissione Edilizia unica gestita in forma associata a livello di Unione Montana per i comuni di Valgrana, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno. Modifica al Regolamento Edilizio Comunale.

... Omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....Omissis.....

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che con propria precedete deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per l'edilizia privata e l'urbanistica istituito ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 380/2001 tra i Comuni di Valgrana, Montemale di Cuneo, Monterosso di Cuneo, Pradleves, Castelmagno e l'Unione Montana Valle Grana;
- 2) Di esprimere parere favorevole alla formazione di una Commissione Edilizia Unica per i Comuni di Valgrana, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno gestita in forma associata nell'ambito dello Sportello Unico per l'edilizia;
- 3) di modificare l'art. 2, che disciplina la "Formazione della Commissione Edilizia", l'art. 3 che definisce le "Attribuzioni della Commissione Edilizia" e l'art. 4 che norma il "Funzionamento della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio comunale del Comune di Pradleves stabilendo la sostituzione dei seguenti commi:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

è sostituito come segue:

comma 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo dell'Unione Montana nel settore urbanistico ed edilizio per i comuni che aderiscono alla gestione associata dello Sportello Unico per l'edilizia.

Il comma 2. La Commissione è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

I componenti, all'inizio della prima seduta, nominano al loro interno il Presidente.

è sostituito come segue:

comma 2. La Commissione Edilizia dell'Unione Montana è composta da 6 componenti, oltre in Segretario della Commissione che coincide con il Responsabile del Servizio o altro funzionario, designati dal Consiglio dell'Unione Montana su indicazione dei singoli Comuni a cui spetta la nomina del rispettivo rappresentante che viene designato dal proprio Consiglio comunale. La nomina di un componente è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione.

Il comma 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

è sostituito come segue:

comma 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche

sottoposte alla Commissione, non possono altresì fare parte della Commissione: gli Amministratori comunali e dell'Unione Montana.

Il comma 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

è sostituito come segue:

comma 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quaranta-cinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita; la sostituzione è di competenza del Comune che ha designato il componente e la nuova nomina viene recepita dal Consiglio dell'Unione Montana che nella stessa seduta aggiorna le nomine della Commissione Edilizia unica di alta Valle.

Il comma 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

è sostituito come segue:

comma 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente della Commissione Edilizia unica di alta Valle: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio del Comune che aveva designato il componente dimissionario non abbia designato il sostituto e la nuova nomina venga recepita dal Consiglio dell'Unione Montana che nella stessa seduta aggiorna le nomine della Commissione Edilizia unica di alta Valle.

Il comma 7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

è sostituito come segue:

Il comma 7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente com. 4;**
- b) per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.**

Il comma 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

è sostituito come segue:

Il comma 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione Montana e recepita dal Consiglio comunale che ne ha proposto la nomina.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di concessioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;*
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.*

è sostituito come segue:

Il comma 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche relative alla costruzione di nuovi fabbricati o manufatti di cui l'Amministrazione comunale competente ne ha espressamente richiesto il parere a livello di progettazione definitiva, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;**
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.**

Il comma 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

è sostituito come segue:

comma 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce indicativamente ogni ___ giorni e/o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

è sostituito come segue:

comma 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce indicativamente ogni 45 giorni e/o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il comma 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

è sostituito come segue:

comma 2. Il Presidente dell'Unione Montana designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, scegliendo fra il Responsabile del Servizio o altro funzionario dell'Unione Montana.

Il comma 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

è sostituito come segue:

comma 3. Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti e/o gli istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

Il comma 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta della concessione edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

è sostituito come segue:

comma 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Il comma 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

è sostituito come segue:

comma 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il comma 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha

altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del titolo abilitativo, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

è sostituito come segue:

Il comma 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco competente per territorio di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti del titolo abilitativo, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Il comma 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

è sostituito come segue:

comma 9. Il Segretario della Commissione redige in forma informatica il verbale della seduta che viene poi conservato in forma digitale e stampato su carta intestata dell'Unione Montana e vidimato mediante il timbro dello stesso Ente e la firma del Responsabile del Servizio competente.

Il comma 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

è sostituito come segue:

comma 10. Il verbale deve indicare il Comune competente per territorio al rilascio del titolo abilitativo, il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il comma 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in estratto agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

è sostituito come segue:

comma 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti, dal Responsabile del Servizio.

.....Omissis.....